

# MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186-00143 ROMA

Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)

Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: 2

Annessi: //

**OGGETTO:** Ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A")

^^^ ^^ ^^^ ^^

Seguito:

- a. circolare n. M\_D GMIL REG2021 0264648 del 3 giugno 2021;
- b. circolare n. M\_D GMIL REG2021 0349838 del 30 luglio 2021;
- c. circolare n. M\_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021;
- d. circolare n. M\_D GMIL REG2021 0460863 del 18 ottobre 2021;
- e. circolare n. M\_D GMIL REG2021 0507081 del 17 novembre 2021;
- f. circolare n. M\_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021;
- g. circolare n. M\_D AB05933 REG2022 0044612 del 2 febbraio 2022;
- h. circolare n. M\_D AB05933 REG2022 0115097 del 4 marzo 2022.

^^^ ^^ ^^^ ^^

## 1. PREMESSA

- a. Le seguenti misure straordinarie, non essendo state prorogate, cessano di avere effetto dal 1° aprile 2022:
  - temporanea dispensa dal servizio;
  - malattia, quarantena, permanenza domiciliare;
  - congedo al 50% per i genitori;
  - lavoro agile per soggetti fragili.
- b. Restano ferme le disposizioni relative all'assenza dal lavoro per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 di cui al paragrafo 3. della circolare a seguito g.

## 2. OBBLIGO VACCINALE

- a. L'art. 8 del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 (in vigore dal 25 marzo 2022), nell'introdurre l'art. 4-ter.1 al Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, nel confermare l'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa e sicurezza sino al 15 giugno p.v., non ha più previsto, in caso di inadempienza, la "sospensione dal diritto a svolgere l'attività lavorativa", contemplando unicamente la sanzione pecuniaria pari a 100 euro, a cura dell'Agenzia delle entrate.
- b. Con direttiva n. M\_D A0D32CC REG2022 0101664 del 25 marzo 2022, lo Stato Maggiore della Difesa ha disposto, pertanto, il rientro in servizio dei militari "sospesi", i quali dovranno accedere ai luoghi di lavoro, fino al 30 aprile 2022, mediante esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto *green pass* base (rimangono valide le disposizioni impartite con la circolare a seguito c. relativamente all'impiego del *green pass*).

Per la formalizzazione del periodo di sospensione, terminato il 24 marzo 2022, potrà essere utilizzato il fac-simile in **Allegato B** alla presente circolare, seguendo le indicazioni di cui alla circolare a seguito f.

Tenuto conto che il Decreto-Legge n. 24/2022 è entrato in vigore il 25 marzo u.s., con limitata possibilità di conoscenza dei relativi contenuti precettivi da parte del personale dipendente, l'eventuale assenza dal servizio nei giorni immediatamente successivi a tale data potrà essere giustificata mediante ricorso agli istituti ordinari previsti dall'ordinamento militare, compreso quello previsto dall'art. 87, comma 6 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore sino al termine dello stato di emergenza, ovvero 31 marzo 2022).

### 3. ASPETTI DI CONTENZIOSO

Infine, con foglio n. M\_D A0D32CC REG2022 0077489 del 4 marzo 2022 lo Stato Maggiore della Difesa ha fornito alcune indicazioni sulla trattazione del contenzioso in materia di sospensione dal servizio, precisando che la cura dello stesso è di competenza delle varie articolazioni che hanno avviato i procedimenti ed assunto i provvedimenti impugnati.

Al riguardo, si ritiene opportuno segnalare che gli Enti/Comandi deputati alla trattazione del citato contenzioso dovranno tenere informata questa Direzione Generale -quale Ente su cui incombono gli adempimenti di carattere giuridico/amministrativo descritti nelle circolari a seguito c. e f.- circa gli esiti dei ricorsi avverso i provvedimenti di "sospensione per assenza ingiustificata" e di "sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa".

### 4. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito "www.persomil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE)

## INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE

### IL COMANDANTE DI CORPO

- VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76;
- VISTO il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3;
- VISTO il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24;
- VISTE le circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M\_D SSMD REG2021 0228670 del 10 dicembre 2021, n. M\_D SSMD REG2021 0230767 del 14 dicembre 2021 e n. M\_D A0D32CC REG2022 0101664 del 25 marzo 2022;
- VISTE le circolari della Direzione Generale per il Personale Militare n. M\_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021 e quella di cui il presente modello costituisce allegato;
- VISTO l'atto di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte di \_\_\_\_\_ (*grado, nome, cognome*), notificato in data \_\_\_\_\_,

### DISPONE

il \_\_\_\_\_ (*grado, nome, cognome*), nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 4-ter del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3, è "sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa" dal \_\_\_\_\_ al 24 marzo 2022, per la durata di giorni \_\_\_\_\_. Durante tale periodo non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di sospensione sono considerate servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata retribuzione. I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione. L'interessato subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di comando richiesti per l'avanzamento. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all'organo sovraordinato \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup> ai sensi dell'articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero ricorso al T.A.R. competente ai sensi degli articoli 29 e 41 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, da presentarsi entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.

Località e data

\_\_\_\_\_  
Il Comandante di Corpo

<sup>(1)</sup> Indicarne la denominazione.